



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 181

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale

AUDIZIONE DEL GIUDICE DEL TRIBUNALE DI ROMA –
SEZIONE FALLIMENTARE, DOTTORESSA LUCIA CATERINA
ODELLO

187^a seduta: mercoledì 28 novembre 2012

Presidenza del presidente Ignazio MARINO

I N D I C E**Audizione del giudice del Tribunale di Roma – Sezione fallimentare,
dottoressa Lucia Caterina Odello**

PRESIDENTE	Pag. 3, 6, 8 e <i>passim</i>	<i>ODELLO</i>	Pag. 4, 5, 6 e <i>passim</i>
COSENTINO (PD)	5, 9, 12		
GRAMAZIO (PdL)	8, 9, 13 e <i>passim</i>		
MASCITELLI (IdV)	7, 13		

Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo:ApI-FLI; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Movimento dei Socialisti Autonomisti: Misto-MSA; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.; Misto-SIAMO GENTE COMUNE Movimento Territoriale: Misto-SGCMT.

Interviene il giudice del Tribunale di Roma – Sezione Fallimentare, dottoressa Lucia Caterina Odello.

I lavori hanno inizio alle ore 14,35.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale della seduta del 22 novembre 2012 si intende approvato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Avverto che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna.

Audizione del giudice del Tribunale di Roma – Sezione fallimentare, dottoressa Lucia Caterina Odello

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la libera audizione della dottoressa Lucia Caterina Odello, giudice della Sezione fallimentare del Tribunale di Roma.

Attraverso l'audizione che ci accingiamo a svolgere, la Commissione d'inchiesta intende implementare l'istruttoria, unanimemente deliberata dall'Ufficio di Presidenza, in merito alla situazione di criticità finanziaria del polo sanitario che riunisce l'IDI e l'ospedale San Carlo di Nancy di Roma.

La dottoressa Odello – che saluto e ringrazio per la disponibilità – ricopre il delicato ruolo di giudice delegato nell'ambito della procedura concorsuale che sta interessando le strutture (si tratta per la precisione di un concordato).

In particolare, nel corso dei lavori odierni la Commissione intende acquisire ulteriori elementi informativi in ordine alla possibilità di assicurare la continuità delle prestazioni assistenziali e di soddisfare almeno in parte i crediti da lavoro del personale sanitario.

È appena il caso di sottolineare che la Commissione si muove nell'ambito della propria specifica missione istituzionale e nel massimo rispetto delle autonome determinazioni che la magistratura, sia civile che penale, riterrà di assumere sugli aspetti di propria competenza.

Ciò premesso, darei ora la parola alla dottoressa Odello per consentirle lo svolgimento di una relazione introduttiva, al cui esito i commissari presenti potranno prendere la parola per formulare quesiti e considerazioni.

ODELLO. Signor Presidente, in verità non ho preparato una relazione introduttiva, ma posso depositare agli atti della Commissione una serie di documenti che potranno servire a chiarire le modalità di svolgimento della procedura di concordato preventivo.

Vorrei innanzitutto sottolineare la peculiarità di questa procedura, perché con il cosiddetto decreto sviluppo *bis* è stato introdotto un nuovo comma all'articolo 161 della legge fallimentare, dando la possibilità a coloro che intendono presentare una domanda di concordato preventivo di ottenere l'effetto sospensivo delle azioni esecutive individuali (quindi, l'effetto preclusivo di nuove azioni e sospensivo di quelle pendenti), mentre prima ciò avveniva solo al momento della presentazione della proposta concordataria.

La proposta, in genere, è un piano in cui si illustrano le ragioni della crisi e si dice quali strumenti l'impresa intende adottare per superarla, cui sono allegati alcuni documenti e una relazione attestativa. Solitamente abbiamo un quadro abbastanza chiaro della situazione: il tribunale fa le sue osservazioni e chiede eventuali integrazioni. C'è qualcosa su cui discutere e soprattutto da porre al vaglio del tribunale fallimentare, che però non esprime un giudizio di merito. La convenienza o la fattibilità della proposta sono preclusi al sindacato del tribunale fallimentare che deve valutare la legittimità sostanziale della proposta. Il tribunale valuta l'esistenza dei requisiti necessari e se siano convincenti le argomentazioni che sostengono il piano sotto il profilo della relazione attestativa. Questa è la premessa.

Con il decreto sviluppo l'evento sospensivo delle procedure esecutive individuali è stato scollegato dalla proposizione del piano, per cui il proponente prenota la domanda di concordato. Nel ricorso che vi ho portato in copia – come potete vedere – dopo la storia dell'Istituto e delle sue opere, vengono illustrate le ragioni della crisi e si dichiara l'intenzione di proporre un concordato in continuità o un accordo di ristrutturazione dei debiti, senza che ivi si dica però quale sia il contenuto di questo concordato, quale sia il piano, in che modo l'ente ecclesiastico intenda superare la crisi d'impresa (perché di questo si tratta) e quali siano gli strumenti che vuole adottare allo scopo: una cessione, un affitto d'azienda o l'intervento di finanza esterna. Tanti sono i modi in cui si sostanzia un concordato preventivo. Qui la sostanza non c'è. Ci tenevo a dirvi questo, perché in questo momento non abbiamo nulla da valutare. Abbiamo una dichiarazione di intenti nuda e cruda, senza una sostanza. A questa dichiarazione di intenti, però, è già ricollegabile un effetto abbastanza dirimpente per il ceto creditorio (parliamo dei creditori individuali e non dei creditori concorsuali che verranno dopo), ovvero la sospensione di tutte le procedure esecutive, sia immobiliari che mobiliari.

Questa norma è entrata in vigore da poco e, a mio modo di vedere, ha una ragione d'essere dal momento che si vuole cercare di sostenere l'imprenditore che ha veramente intenzione di risanare l'azienda, di ristrutturare il suo debito e cercare di mantenere l'impresa sul mercato e che, per fare questo, in attesa di poter predisporre con calma e con una

certa accuratezza il piano concordatario, non può avere l'incubo dei creditori individuali con il fiato sul collo: dovrebbe essere questo in sintesi l'effetto della norma. La realtà che abbiamo potuto constatare in questo brevissimo lasso temporale è che molto spesso questo strumento viene utilizzato in maniera impropria, perché naturalmente vi sono imprese che probabilmente non hanno nessuna speranza di rimanere sul mercato o possibilità di recupero, ma fanno finta di presentare un piano per ottenere un tempo ulteriore senza subire l'aggressione del proprio patrimonio.

COSENTINO (PD). Non c'è un termine?

ODELLO. Il termine lo diamo noi, perché quando viene presentata la domanda prenotativa il tribunale deve dare un termine che va dai 60 ai 120 giorni. Il termine di 60 giorni è quello che la legge consente quando non vi sono istanze di fallimento pendenti.

Per raccontarvi la mia esperienza, la settimana scorsa ben due società hanno fatto domanda di concordato prenotativo il giorno precedente l'udienza prefallimentare in cui il fallito era convocato per la dichiarazione del fallimento. In questi casi la norma impone che si sospenda il procedimento: non posso pronunciarmi su un'istanza di fallimento quando c'è una domanda concordataria. Noi facciamo così presso il tribunale di Roma: sospendiamo la decisione sul fallimento all'esito dei termini che disponiamo per l'altra procedura, che rimane comunque distaccata, ma che continua a seguire lo stesso giudice delegato in modo da poter avere un quadro complessivo. Vediamo che fine fa questa proposta e valutiamo se, allo scadere dei 60 giorni, viene presentato un piano con la relativa documentazione e se questo è attendibile. Vi fornisco questo quadro di riferimento per farvi capire che la norma introdotta recentemente, che di per sé avrebbe un senso, spesso viene utilizzata impropriamente, con meri scopi dilatori. Questo è il quadro di riferimento entro cui ci muoviamo.

Nel caso specifico dell'IDI, avendo presentato una domanda di concordato prenotativo, si è verificata la sospensione delle azioni esecutive in corso, in particolare (questo forse è l'elemento che più interessa la Commissione) relativamente alla possibilità di pagare sia i debiti pregressi, quindi *ante* ricorso, che i debiti correnti. Ci sono una serie di pignoramenti presso terzi, in specie presso la Regione, per cui quest'ultima deve all'IDI delle somme come compensi per le prestazioni erogate. Questi crediti sono pignorati dai creditori dell'IDI, che non trovando soddisfazione attraverso le normali strade hanno aggredito la Regione come soggetto terzo. La Regione, del resto, ha reso una dichiarazione in cui afferma di dovere questi soldi. Oltre alla Regione anche l'ASL deve queste somme, così come ci sono altri terzi pignorati. L'importo è molto alto. Si tratta di 37 milioni di euro, attualmente pignorati presso terzi.

Altro inciso, necessario per capire il collegamento tra i fatti, è che l'effetto preclusivo delle azioni esecutive individuali è stato oggetto di ampio dibattito in giurisprudenza. Parliamo quindi del compito del giudice dell'esecuzione che nel momento in cui ha davanti a sé un procedimento

di pignoramento, immobiliare o mobiliare, e gli viene rappresentata l'esistenza di questa domanda di concordato deve procedere alla sospensione. Qual è l'effetto di questa sospensione? È una improcedibilità, una sospensione, un'improseguibilità? Il nome poco importa. Si è discusso molto sull'effetto, se abbia un effetto restitutorio o meno ovvero se le somme pignorate debbano o meno essere restituite al debitore, in questo caso all'IDI. Se queste somme, che sono un credito dell'IDI verso terzi, pignorati dai creditori dell'IDI, possano o meno rientrare nel patrimonio dell'IDI a seguito dell'instaurarsi di questa procedura.

La giurisprudenza *ante* riforma delle esecuzioni immobiliari – abbiamo avuto ieri pomeriggio una riunione con il presidente dell'esecuzione immobiliare – fino ad ora è stata in favore di una dichiarazione di improcedibilità con effetto restitutorio.

PRESIDENTE. Quindi in questo caso la somma va restituita all'IDI.

ODELLO. Sì. Ma, a mio parere, in questo caso sbagliavano, andando contro una giurisprudenza abbastanza consolidata in altri tribunali. È vero che la somma va riconsegnata, ma in presenza di una domanda di concordato, vale a dire di un piano. Quando il debitore presentava al vaglio del tribunale il piano di risanamento, quindi la sua proposta, i creditori precedenti non obiettavano, si dichiarava improseguibile e si svincolavano le somme. I creditori precedenti sapevano infatti che comunque c'era un piano, c'era una proposta. La questione dipende anche dalla qualità del credito fatto valere. I crediti privilegiati nei concordati hanno di solito una soddisfazione integrale, mentre i crediti chirografari, privi di privilegi, hanno una soddisfazione molto inferiore. Nei casi *ante* riforma i creditori, magari quasi tutti chirografari, assentivano allo svincolo delle somme e *nulla quaestio*.

Con l'avvento di questo nuovo comma dell'articolo 161, la questione è cambiata. Infatti, svincolare le somme a imprese che dicono, ma non provano, di voler realizzare effettivamente un processo di risanamento è rischioso, perché si vanno ad erogare somme ad un imprenditore che magari il giorno dopo non presenta il piano, intasca i soldi e scappa. Purtroppo questo capita e rappresenta per il giudice di esecuzione una grande responsabilità e per il tribunale fallimentare un grave danno perché quando il giudice del fallimento ha un vincolo pignoratizio in favore di un creditore individuale, il vincolo pignoratizio sul bene permane e nel momento in cui subentra lo spossessamento dell'impresa e quindi il curatore fallimentare, è quest'ultimo che diventa titolare di quel credito, interverrà nella procedura esecutiva, si farà assegnare la somma e la distribuirà ai creditori secondo l'ordine dei privilegi. Quindi quelle somme sono preziose per i fallimenti e comunque per la massa dei creditori.

Sarà il futuro a dire se sbaglio o meno; per ora non sono in grado di dirlo in quanto i termini sono ancora tutti aperti e quasi nessuno è arrivato allo scadere del termine concesso dal tribunale per depositare il piano. Sarei curiosa di vedere quante proposte prenotative si tramuteranno in vere e

proprie proposte concordatarie e quante verranno ammesse. Ad una valutazione del tutto approssimativa e intuitiva ritengo che un buon 70-80 per cento sarà un buco nell'acqua. Si tratta infatti di imprese che non hanno possibilità di ricollocarsi sul mercato, o non trovano finanziamenti esterni o non hanno attivo sufficiente per pagare i creditori privilegiati. In questi casi il rischio della restituzione è molto alto.

Per tale ragione ieri, nel corso di questa riunione con le esecuzioni immobiliari – anche su nostra sollecitazione, dal momento che il giudice del fallimento è quello che tutela la massa dei creditori rimasti insoddisfatti nei rapporti con l'imprenditore fallito – abbiamo insistito sul punto perché anche per noi il permanere del vincolo pignoratorio sulle somme e sugli immobili è prezioso, almeno fino a quando il concordato non viene ammesso o addirittura omologato.

Allo stato non possono svincolare questi denari. Forse potrebbero farlo per l'IDI che ormai è sotto l'occhio vigile delle istituzioni, della procura e di un commissario. È difficile che le somme restituite all'IDI vengano distolte dalla loro destinazione naturale (pagamento degli stipendi, spese correnti e così via). Tuttavia le esecuzioni devono dare una risposta uguale per tutti, non possono dare una risposta diversa per un caso e per l'altro perché si creerebbero delle disparità di giurisprudenza nell'ambito dello stesso tribunale. Pertanto il principio che vale per l'IDI dovrà valere per tutto il resto. La risposta sullo svincolo è stata quindi negativa.

Ciò che è emerso lo condivido sotto questo profilo, anche se ho cercato di trovare una soluzione non molto ortodossa: il proponente chiede lo svincolo con deposito su un libretto intestato alla procedura, all'ordine del giudice delegato, in maniera da poter controllare; effettivamente però la norma nulla dice in proposito. Se la norma dicesse: nei casi in cui vi sia un concordato prenotativo e vi siano comprovate esigenze dell'imprenditore di ottenere lo svincolo delle somme, si può disporre lo svincolo a seguito dell'improcedibilità vincolando però, per esempio, queste somme ad un ordine del giudice delegato che veicola materialmente i denari, e quindi i pagamenti, a seconda delle esigenze reali. Ma questa norma non c'è e noi non possiamo inventarcela né dobbiamo farlo perché non possiamo inventarci le norme. Noi dobbiamo osservare le norme esistenti e interpretarle al meglio. Perciò, scartata questa interpretazione, ciò che si cercherà di fare è quanto segue. Poiché nelle procedure esecutive è stata chiesta dal proponente, l'IDI, l'improcedibilità, e i giudici delle esecuzioni, quando hanno questa istanza, convocano le parti e anche il creditore, si cercherà di far leva sul creditore procedente perché rinunci alla procedura. In tal modo, se rinuncia all'esecuzione, si potrà avere la riassegnazione delle somme.

MASCITELLI (*IdV*). Il creditore è unico o sono più creditori?

ODELLO. Sono diversi, però ce n'è uno in particolare, il creditore maggiore, che è la SIEMENS; sono tre società della SIEMENS, che penso facciano manutenzione delle attrezzature.

GRAMAZIO (*PdL*). La manutenzione delle attrezzature è bloccata.

ODELLO. Solo la SIEMENS ha 30 milioni di euro di crediti.

Stamattina ho parlato anche con i legali del proponente, dell'IDI, dicendo che si faccia capire alla SIEMENS che, essendo il suo credito chirografo, non potrà mai avere integrale soddisfazione perché se il concordato non va si va a fallimento sicuro. Di solito i crediti chirografari è difficile soddisfarli. Per un'esperienza personale posso dire che spesso non vengono soddisfatti affatto.

D'altra parte, si può far leva su un altro profilo: queste società che hanno dei rapporti di fornitura e dei contratti in essere con l'IDI hanno tutto l'interesse a che l'IDI continui a permanere sul mercato, continui ad erogare le prestazioni ed a lavorare. Quindi, si può far leva anche su questo profilo e dire: i debiti pregressi li pagheremo in sede concorsuale con il concordato; fammi lavorare, in modo che ti possa assicurare un concordato in continuità, quindi la continuità della gestione d'impresa e alla fine, si spera, una liquidazione che possa essere in parte gratificante anche per i creditori chirografari. In questo senso, i legali stasera stessa avrebbero provato a parlare con l'amministratore della SIEMENS. Già solo quel credito potrebbe essere sufficiente per sbloccare.

Un'altra questione forse va chiarita: se non c'è l'accordo del creditore precedente si fa opposizione, quindi si instaura nell'ambito del giudizio di improcedibilità del pignoramento un sub-procedimento di opposizione. Quindi comunque l'efficacia restitutiva non si può ottenere fino a quando quel procedimento non si sia concluso. Perciò, senza l'assenso del creditore, qualsiasi provvedimento di svincolo è destinato ad avere un effetto comunque differito e non immediato; quello che invece serve è un effetto immediato, da quanto ho capito.

Ho cercato di parlare con gli avvocati facendogli capire che noi non possiamo interpretare in maniera anomala la norma; dobbiamo mantenerci nell'alveo del dato normativo. Quello che loro possono fare è un'opera di convincimento su queste che sono ragioni vere, non sono delle favolette. L'IDI, per rimanere sul mercato, ha bisogno di garantire il proseguimento dell'attività. Mi dicevano gli avvocati dell'IDI, per esempio, che le continue manifestazioni, i tetti occupati, le persone incatenate, le bandiere, eccetera, sono tutti segnali che l'utente percepisce in maniera negativa. Quindi hanno avuto un calo netto degli afflussi negli ambulatori, che erano quelli che davano la cassa, perché mentre gli accrediti sono differiti (la Regione li paga un mese dopo), le prestazioni ambulatoriali sono quotidiane. Questo pertanto ha creato un ulteriore disguido. Io non sono andata personalmente, ma mi hanno riferito che c'è un calo degli afflussi.

PRESIDENTE. Sotto la presidenza Mascitelli, è stato ascoltato il presidente *pro tempore* Boncoraglio e in quell'audizione egli avrebbe dichiarato che il *cash flow* quotidiano era di 20.000-30.000 euro al giorno. Non contestando la sua affermazione, dottoressa Odello, dall'audizione del dot-

tor Vincenzo Boncoraglio risulterebbe che invece il flusso ambulatoriale non è diminuito. Lo dico perché lo ha affermato in questa sede.

ODELLO. Avrà ragione sicuramente lui. Io riferisco ciò che mi è stato riferito. Non ho nessuna contezza diretta dei flussi di cassa dell'IDI.

Queste sono le notizie che posso fornire, restando a disposizione per ulteriori delucidazioni.

COSENTINO (PD). Vorrei un'informazione sullo stato della procedura: l'IDI ha fatto la prenotazione, il tribunale ha dato un termine; qual è questo termine?

ODELLO. Di 120 giorni.

COSENTINO (PD). Quindi scadrà all'inizio del prossimo anno, immagino.

ODELLO. Sì, verso febbraio. Ho portato la documentazione.

COSENTINO (PD). Perfetto, acquisiamo questa documentazione.

Non vi è stato finora alcun aggiornamento da parte dell'IDI sulle caratteristiche degli impegni che intenderà assumere. Il tribunale attende, entro il termine fissato, che l'IDI avanzi una proposta per fronteggiare la situazione di crisi, nella forma di cessione o nelle varie forme possibili.

GRAMAZIO (PdL). Dottoressa Odello, lei ci ha un po' illuminato sulla situazione. Questa mattina sono stato in quelle strutture con il sindaco di Roma e posso riferire che le maestranze si aspettavano molto da questo incontro.

Passo alla prima domanda. Chi ha presentato la domanda, la proprietà, nella persona della Congregazione, che è proprietaria di tutto, o il presidente dell'IDI-San Carlo di Nancy? C'è una differenziazione in questi giorni fra i due ruoli ed è sicuramente pesante perché ultimamente la proprietà non si è presentata a diversi incontri, al tavolo del Ministero, così come al tavolo della ASL competente per territorio. Domani mattina sentiremo cosa ci darà il direttore generale della ASL.

Lei dice che sono bloccati 37 milioni di euro. Il commissario per la sanità della Regione Lazio ci dice invece che il credito complessivo che vanta l'IDI-San Carlo di Nancy è addirittura di 244 milioni di euro. Poi c'è un'altra somma – vedremo se confermata domani, ma il presidente dell'IDI è persona corretta, molto attenta e di grande responsabilità perché già funzionario dello Stato e prefetto in pensione – di 7 milioni di euro depositata presso la ASL competente per territorio per le prestazioni effettuate; si continua ad erogare le prestazioni. Oggi ci dicevano le maestranze e i dirigenti che c'è stata una piccola diminuzione di presenze, come lei diceva, però essendo quello un Istituto particolare (altre strutture non svolgono le funzioni che svolge l'IDI), sembra che negli ambulatori

ancora arrivi gente pur se ci sono le bandiere, le persone sul tetto, le assemblee (ieri quella con il presidente del PD e stamattina quella con il sindaco ed il sottoscritto). Oggi in assemblea mi hanno riferito che è in preparazione un piano industriale presso la LUISS, ordinato dalla proprietà, mentre il presidente dell'IDI ha già preparato un suo piano industriale - chiamiamolo in questo modo per capire i concetti - che non sembra però essere quello della LUISS, che sarà pagato dalla proprietà. I tempi di preparazione del piano - come mi è stato riferito - vanno oltre i 60 giorni, per cui rientrano in quelli da lei poc'anzi descritti. Si arriva quindi agli inizi del primo mese dell'anno nuovo. Se tutto rimane in questo modo, vuol dire che nessun intervento potrà essere compiuto per pagare il personale. Ci sono 37 milioni di euro bloccati, che lei ci dice essere la parte maggiore, 30 milioni dei quali sono della SIEMENS (infatti - come mi è stato riportato - erano state comperate attrezzature che invece non sono più utilizzabili poichè non si erogano prestazioni di assistenza) nonchè, come riportato dal direttore generale per interposta persona (non sappiamo però se ciò sia vero, ma lo sapremo domani) altre disponibilità che sarebbero state bloccate dal tribunale. Le chiedo se è il tribunale che blocca ulteriormente la ASL o si tratta solo di una scusa di quest'ultima per non effettuare i pagamenti. Certo, non mi deve dare ora la risposta, ma vorrei sapere se voi come tribunale siete intervenuti per bloccare altri crediti che vanta l'IDI-San Carlo di Nancy nei riguardi del Servizio sanitario regionale e quindi dell'ASL competente per territorio.

ODELLO. Inizio subito con il rispondere all'ultima domanda rivolta in merito all'entità del credito. Quest'ultima non passa attraverso il tribunale fallimentare. Noi non abbiamo alcuna competenza in merito. Posso dirle quanto mi è stato riferito. Quello di 30 milioni di euro è un credito che attualmente la SIEMENS non può esigere per il discorso che ho fatto prima. Si tratta quindi di un credito virtuale che, al 99,9 per cento è destinato a non essere soddisfatto, perlomeno non in quei termini. Ci saranno infatti da soddisfare i crediti privilegiati, a meno che la Congregazione non riesca a trovare qualcuno che compri tutte le aziende per la somma di 600 milioni di euro e quindi a quel punto forse si riuscirà a pagare tutto.

Questa è la sorte dei 37 milioni di euro. Se si riuscisse a raggiungere una composizione con la SIEMENS - la devono però trovare loro, perché come tribunale non c'entriamo niente - lo sblocco di questa somma consentirebbe sicuramente il pagamento di tutte le forniture attuali che sono debiti funzionali all'esercizio dell'impresa. Per quanto riguarda i debiti anteriori, questi non si possono pagare se non con una espressa autorizzazione del tribunale fallimentare.

Un'altra caratteristica di questa procedura è il fatto che -correttamente - è stato dato il potere all'impresa di effettuare tutta l'ordinaria amministrazione e non quella straordinaria. Pertanto, i debiti anteriori e cristallizzati al momento della presentazione del piano non possono essere pagati - posto che si altererebbe la *par conditio creditorum* - se non

con un assenso esplicito ed una autorizzazione del tribunale fallimentare in composizione collegiale, il quale deve fare le sue valutazioni. Questo non lo stabilisce la norma, ma l'abbiamo detto noi in alcune ordinanze che io stessa ho scritto. Ripeto che si tratta di una novità legislativa, sulla quale stiamo lavorando. A volte, quindi, ci dobbiamo in un certo senso inventare i limiti delle autorizzazioni, che non sono espressi ma che è evidente non possono essere dati in questo modo. Quando ci troviamo di fronte ad un concordato in bianco, in cui non abbiamo alcun elemento da valutare, se mi si chiede il pagamento di crediti anteriori, non posso dare una autorizzazione senza che mi vengano rappresentate le linee guida del piano di risanamento, come tali pagamenti si inseriscono nell'ambito di una ristrutturazione del debito e se sono effettivamente funzionali e indispensabili per il proseguimento dell'impresa. Ricordo un caso analogo di un concordato prenotativo di una compagnia aerea. In quel caso abbiamo dovuto tenere presenti i diritti di scalo ed aeroportuali all'estero. I singoli soggetti non consentivano più l'atterraggio degli aerei se non fosse stata pagata almeno una parte del debito pregresso. Quindi, è chiaro che se non ho più l'accredito per volare in certi aeroporti la compagnia aerea incontra grandi problemi. In quel caso, dopo una relazione contenente tutte le spiegazioni, abbiamo dato l'autorizzazione.

Nel caso al nostro esame – scusate se divago, ma desidero farvi capire esattamente il funzionamento di questi meccanismi – di concordato prenotativo, ove le somme siano di nuovo nella disponibilità dell'IDI, noi potremmo autorizzare i pagamenti di debito anteriori nel caso in cui venga fatta un'opera di *discovery*, cioè venga presentato un progetto e ci venga spiegato come i pagamenti si inseriscono nell'ambito dello stesso. Ripeto che il tutto non deve frustrare l'aspettativa della massa dei creditori.

Per quanto riguarda chi ha presentato il ricorso e in quale data, il primo ricorso – consegna al Presidente i documenti relativi – è stato presentato il 16 ottobre. Sono stati presentati in realtà due ricorsi: uno è stato presentato dall'ospedale San Carlo di Nancy e l'altro dall'Istituto dermatologico dell'Immacolata, che sono stati qualificati rispettivamente come Opera della Provincia italiana della Congregazione dei Figli dell'Immacolata Concezione, che è l'ente ecclesiastico di riferimento, e Opera dell'Ente ecclesiastico Provincia.

In un provvedimento interlocutorio abbiamo avuto un primo stop appena presentato il ricorso, in quanto la domanda, per la pubblicità, deve essere trascritta nel registro delle imprese. Non si riusciva a fare detta iscrizione in quanto le due Opere non sono iscritte nel registro delle imprese. L'unico ente iscritto al registro delle imprese è la Provincia italiana della Congregazione dei Figli dell'Immacolata Concezione. Su questa falsa riga abbiamo detto che non si poteva fare un concordato di due Opere che sono di fatto due aziende. Non può fallire l'azienda, ma fallisce l'imprenditore commerciale. L'ente ecclesiastico è a tutti gli effetti, nel momento in cui opera sul mercato, un imprenditore commerciale, per cui il concordato poteva essere presentato solo dalla Provincia.

A seguito di questo padre Eugenio Luchetti, in qualità di legale rappresentante dell'Istituto dermatologico e dell'ospedale San Carlo di Nancy, ha chiesto la riunione dei due procedimenti e ha chiesto di ammettere la Provincia alla procedura di concordato preventivo. A seguito di questo, noi abbiamo emesso – in data del 30 ottobre 2012 – il decreto attraverso cui abbiamo ammesso la Provincia.

COSENTINO (*PD*). Quindi, i 120 giorni decorrono dal 30 ottobre?

ODELLO. No, i 120 giorni decorrono dalla comunicazione del decreto. Sarà stato due giorni dopo la presentazione.

PRESIDENTE. Quindi, dottoressa Odello, se ho compreso bene, l'unica soluzione che si può intravedere è che la società SIEMENS rinunci in questo momento ad esercitare i propri diritti creditorî di 30 milioni di euro e la Provincia italiana della Congregazione dei Figli dell'Immacolata Concezione presenti un piano di tipo aziendale che sia convincente per la magistratura. Se la magistratura riconosce che quel piano aziendale ha un senso, restituisce le somme che sono in questo momento bloccate alla proprietà, la quale a sua volta può disporre degli eventuali pagamenti degli stipendi se rientrano nella progettualità aziendale. Ho compreso bene?

ODELLO. Il senso è questo, ma l'*iter* processuale non è proprio così. Infatti, il procedimento di svincolo avverrà davanti al giudice dell'esecuzione. In quella sede il giudice dell'esecuzione, se il creditore procedente rinuncia agli atti esecutivi, dichiara chiuso il procedimento, libera i beni dal vincolo pignoratizio e ne dispone la restituzione. Una volta in possesso di questi denari, se il proponente li vuole utilizzare non per l'ordinaria amministrazione – e in questo senso ne ha piena facoltà – ma per la straordinaria amministrazione, ovvero per pagare debiti anteriori, in quel caso dovrà chiederci l'autorizzazione. Non disponiamo nessun atto autorizzatorio senza un'indicazione della funzionalità del pagamento o del finanziamento.

COSENTINO (*PD*). Neanche nel caso in cui ci sia il vincolo a pagare stipendi pregressi, che sono comunque crediti privilegiati?

ODELLO. No, perché tra i creditori privilegiati ci possono essere altre categorie. Potrebbero esserci altri creditori. D'altra parte, le necessità operative dell'azienda potrebbero dover comportare anche il pagamento di crediti chirografari.

COSENTINO (*PD*). È chiaro.

ODELLO. L'imprenditore è ancora nel pieno possesso della sua capacità di impresa, fatta eccezione per le limitazioni di cui vi ho detto prima.

GRAMAZIO (*PdL*). Dottoressa Odello, vorrei farle una domanda molto cattiva: se ciò non avvenisse entro i termini che lei ci ha riferito, cioè entro l'inizio di febbraio, voi farete fallire l'ordine religioso provinciale cui è delegata la proprietà dell'IDI e del San Carlo di Nancy?

Da notizie giornalistiche risulta che la Congregazione dei Figli dell'Immacolata Concezione sia titolare anche di altre proprietà che devono essere da voi individuate: si parla di una villa stupenda vicino Perugia, di un appezzamento di terreno viticolo considerato molto buono e di altre proprietà. Con la richiesta che è stata fatta oggi, ossia di non far ricadere le proprietà nell'ordine provinciale, ma in quello nazionale (è stata fatta questa distinzione, ma è sicuramente un espediente), bisognerà andare ad individuare le proprietà che ad esso sono collegate. Se il piano industriale non fosse giudicato da voi adeguato alle necessità che si presentano, il fallimento colpirebbe solo l'IDI, il San Carlo di Nancy e la clinica Villa Paola di Viterbo, che è collegata allo stesso gruppo, o tutta la Congregazione che è la proprietaria primaria di tali strutture e che ha poi delegato alla sezione provinciale i beni in questione?

Questo anche per capire con maggiore chiarezza come e in che direzione ci si muoverà, fermo restando che ci sono 1.800 dipendenti che da agosto non percepiscono lo stipendio. I 37 milioni di euro, di cui lei parlava poc'anzi, sono presso la ASL Roma E che è competente per i pagamenti o sono stati percepiti in altro modo?

MASCITELLI (*IdV*). Dottoressa Odello, le vorrei rivolgere una domanda che integra quella appena fatta dal senatore Gramazio. Lei è stata molto chiara, ma aggiungo anche molto utile per il lavoro che la Commissione sta portando avanti, avendoci fornito un quadro estremamente ben definito e dettagliato. Stiamo cercando di unire i vari pezzi del mosaico che abbiamo finora raccolto, perché abbiamo già audito il commissario per la sanità della Regione Lazio, dottor Bondi, e domani è prevista l'audizione del direttore generale della ASL Roma E. C'era stato l'impegno morale, anche da parte del commissario Bondi, ad avere piena contezza della situazione attuale.

La mia domanda è la seguente: se da una revisione risulta che il credito dell'IDI bloccato presso la Regione, ammontante a circa 37 milioni di euro, è cosa diversa da un altro eventuale credito che la ASL competente avrebbe già in cassa, pronto per essere elargito, sarebbe possibile sbloccare queste somme con una richiesta congiunta del commissario Bondi e della proprietà stessa (richiesta giustificata dal fatto che queste risorse servirebbero a mantenere in vita l'azienda attraverso il mantenimento del livello occupazionale attuale), secondo quella che è la sua competenza, relativamente alla richiesta di concordato preventivo, e secondo l'eventuale competenza del giudice esecutore?

ODELLO. Come osservava il senatore Gramazio, ci sono cespiti diversi: c'è un credito pignorato, che è sottoposto alla cura del tribunale di Roma (sezione esecuzioni immobiliari), e c'è un credito che pare si

possa esigere, che è relativo alle prestazioni rese dall'IDI nell'ultimo mese, che ammonta a 7 milioni di euro. Queste somme, in astratto, sono immediatamente percepibili dall'IDI. Mi sono fatta spiegare come funziona l'IDI, perché naturalmente non lo sapevo: l'IDI eroga le sue prestazioni che vengono fatturate. Si fa la richiesta alla ASL e dopo un termine di 30 giorni è possibile esigere questo credito.

Per quanto riguarda il caso specifico di questi 7 milioni di euro, trattandosi di prestazioni rese, tali somme sono sicuramente dovute dalla ASL all'IDI.

PRESIDENTE. Mi scusi se la interrompo dottoressa, ma chi è che ha l'autorità di bloccare il denaro dovuto all'IDI?

GRAMAZIO (*PdL*). È il commissario Bondi con una sua lettera.

ODELLO. Vi riporto quanto mi è stato riferito, anche se esula completamente dalla mia sfera di competenza. Ripeto, sono notizie di cui non ho conferma personale. La discussione concerne gli ultimi giorni prima della presentazione del concordato. Il commissario regionale sostiene che quegli ultimi cinque-sei giorni non possono essere pagati perché già è stata presentata la domanda e quindi sono crediti che potranno essere riscossi successivamente. Ci sono problemi relativi ad un termine temporale, ma si tratta di pochissimi giorni. Tuttavia, la gran parte di quella somma è dovuta all'IDI anche se, a quanto mi risulta, deve ancora scattare il termine per la concessione di questa certificazione da parte della Regione. Probabilmente il termine è domani. Dopodiché questi soldi, astrattamente, potrebbero essere immediatamente incassati. Credo che occorra solo un provvedimento del commissario Bondi. Si tratta di questioni del tutto estranee alle procedure sia esecutive che fallimentari; altro poi è il credito pignorato di 37 milioni di euro. Questo è quanto mi risulta.

GRAMAZIO (*PdL*). Il commissario Bondi nella sua relazione ha detto che il credito complessivo vantato da tutta la struttura è pari a circa 244 milioni di euro.

PRESIDENTE. Personalmente non ricordo la cifra esatta.

GRAMAZIO (*PdL*). Io la ricordo benissimo e quindi se ne deduce che ci sono più soldi; non si tratta solo dei 37 milioni di euro più gli altri 7. Occorre capire questo, perché è qui che si gioca il futuro di quella struttura. In questo momento si stanno facendo gli accreditamenti delle strutture sanitarie e se quei soldi non rientrano e non si può fare alcun intervento, dal 30 dicembre quella struttura non sarà più accreditata per il Servizio sanitario e quindi si verrebbe a trovare in una situazione peggiore di quella attuale. Oggi, afferma la dottoressa Odello, le prestazioni vengono ancora effettuate e quindi tali prestazioni, effettuate in convenzione con il

Servizio sanitario regionale, devono essere pagate. Questo è quanto voglio evidenziare.

ODELLO. A quanto mi consta, una delle motivazioni per cui la Regione non sblocca questi soldi è una contropretesa della Regione nei confronti dell'IDI che però – mi si dice – è una contropretesa senza titoli. Si tratta in sostanza di crediti che non sarebbero esigibili. Ripeto, però, che non vorrei dire cose che non so. Sarebbero crediti inesigibili e quindi ciò che il buon senso dovrebbe dettare è di pagare il credito certo che l'IDI vanta poi, per quello che concerne i controcrediti si vedrà, anche perché non si possono compensare – e questa è una nozione giuridica – crediti che non sono certi ed esigibili l'uno con l'altro. Pertanto, se manca una delle caratteristiche del credito questi non si possono compensare.

Per quanto concerne la domanda relativa alla Provincia e alle relative Opere e beni, poiché il concordato preventivo è stato proposto dalla Provincia italiana della Congregazione dei Figli dell'Immacolata Concezione, è la Provincia italiana che fallirebbe con tutti i propri beni. Se si esamina lo statuto della Provincia si può vedere che essa ha nel suo alveo una serie di Opere che, in base a un diritto canonico non ben delineato, hanno anche rilevanza giuridica per lo Stato italiano in virtù dei Patti Lateranensi pur essendo un istituto che allo stato non consente di qualificarli come enti con una loro individualità. Infatti i rapporti giuridici sono tutti tenuti dalla Provincia che ha i contratti, che assume i dipendenti, che ha rapporti con i fornitori e ha gli accrediti relativi alle strutture. La Provincia quindi ha l'accredito relativo alla struttura del San Carlo di Nancy e sempre la Provincia ha l'accredito relativo all'IDI. Poiché però la Provincia ha anche altre Opere, che tuttavia rientrano in un patrimonio destinato (tipo parrocchie, case di ricovero per anziani e così via), bisognerà vedere come intervenire. Personalmente mi auguro che non si arrivi al fallimento.

PRESIDENTE. Mi scusi dottoressa, ma seguendo il suo ragionamento, molto complesso per una persona che ha una formazione lontana dalla giurisprudenza, in teoria, fallendo la Provincia entra nella disponibilità del fallimento anche la parrocchia.

ODELLO. Il problema è proprio questo. Bisognerà vedere come intervenire. Infatti, poiché questi sono patrimoni destinati, che hanno un vincolo derivante dalla Santa Sede, forse alcune di queste strutture non potranno essere aggredite, tuttavia ci saranno altri beni immobili nudi e crudi (terreni, ville e proprietà immobiliari) che potranno essere aggrediti.

Sinceramente però mi auguro che non si debba arrivare a questo perché sarebbe grave. Premetto che il fallimento non comporta necessariamente la cessazione dell'attività d'impresa, dal momento che ci sono stati fallimenti con l'esercizio provvisorio in cui i curatori, quando molto bravi, hanno riportato l'azienda in utile; cito il caso del caffè Palombini che da una perdita milionaria, grazie all'abilità del suo curatore, registra attualmente un utile e al momento, dopo un periodo di gestione provvisoria del-

l'impresa, ci sono acquirenti per la liquidazione dell'attivo del fallimento. Pertanto, non è detto che non si possa coniugare il fallimento con l'esercizio provvisorio dell'impresa. Il problema saranno gli accreditamenti.

Sarebbe comunque opportuno non arrivare al fallimento e trovare invece un buon concordato.

PRESIDENTE. Dottoressa Odello, questa Commissione la ringrazia per essere stata davvero molto chiara, lineare ed esaustiva nella sua esposizione e nelle informazioni fornite, che ci aiuteranno senz'altro a proseguire nel nostro percorso.

Dichiaro conclusa l'audizione.

I lavori terminano alle ore 15,35.